

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI  
indi del Vice Presidente GOZZINI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri; approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

##### PRESIDENTE:

- GOZZINI (*Sin. Ind.*) ..... Pag. 3, 4, 5 e *passim*
- VASSALLI (*PSI*) ..... 2

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... Pag. 5, 11, 12 e *passim*  
DI LEMBO (*DC*) ..... 11, 12, 14  
GALLO (*DC*) ..... 3, 4, 5 e *passim*  
GIANGREGORIO (*MSI-DN*) ..... 15, 20  
GROSSI (*PCI*) ..... 8, 10, 12 e *passim*  
LAPENTA (*DC*), *relatore alla Commissione* .. 3, 5, 17 e *passim*  
MARTORELLI (*PCI*) ..... 4, 7, 17  
PALUMBO (*PLI*) ..... 6, 13, 15 e *passim*  
RUFFINO (*DC*) ..... 4, 7, 8 e *passim*  
RUSSO (*Sin. Ind.*) ..... 3, 5  
SALVATO (*PCI*) ..... 6, 7, 8 e *passim*  
TEDESCO TATÒ (*PCI*) ..... 3, 4

*I lavori hanno inizio alle ore 10,25.*

### **Presidenza del Presidente VASSALLI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495)**, risultante dalla unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio, Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri; Bozzi, Felisetti ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli, ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ieri sera avevamo sospeso l'esame del disegno di legge per permettere al relatore e agli altri colleghi incaricati di mettere a punto due emendamenti relativi all'articolo 254-bis. Io mi debbo allontanare lasciando la Presidenza al Vicepresidente Gozzini; volevo solo dire che abbiamo avuto sollecitazioni dalla Segreteria generale e dalla direzione del Servizio delle Commissioni parlamentari per vedere se possiamo essere disponibili per l'Aula venerdì mattina. So che vi saranno delle obiezioni visto che venerdì è sempre una giornata difficile per molti senatori; peraltro, se i lavori di oggi consentiranno di terminare l'esame del disegno di legge e se si permetterà al nostro segretario e ai suoi collaboratori di fare quella revisione formale di cui il testo ha bisogno, data la sua complessità, mi permetto di suggerirvi di aderire a questa richiesta della Presidenza del Senato.

Il momento politico e parlamentare è incerto e sarebbe molto spiacevole se, dopo aver lavorato tanto in sede redigente e in sede di Comitato ristretto, per veder terminato il nostro lavoro, ci lasciassimo cogliere di sorpresa da una possibile crisi nello spazio di tempo tra la Commissione e l'Aula.

Quindi, senza in nessun modo voler influire sulle determinazioni della Commissione, nè sul corso dei lavori che ora saranno condotti sotto la Presidenza del Vicepresidente Gozzini, mi auguro che si possa terminare in mattinata e vorrei pregarvi di fare il possibile per aderire a questa richiesta della Presidenza del Senato.

**Presidenza del Vice Presidente GOZZINI**

PRESIDENTE. Ricordo che stiamo esaminando l'articolo 13. Ieri sera, come sapete, era stato dato incarico a un piccolo comitato di preparare una formulazione degli emendamenti che risolvesse i problemi emersi. Questo Comitato ha svolto il suo compito; vi leggo la proposta firmata dal relatore Lapenta e dai colleghi Gallo, Battello e Tedesco Tatò, i componenti del Comitato della nuova formulazione dell'articolo 13. Ne do lettura. Al primo comma dell'articolo 254-*bis* aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284».

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

RUSSO. Volevo far presente (il collega Gallo e il Comitato ne avranno tenuto conto) che in questo modo mi sembra che la misura di cui all'articolo 282 diventi autonoma mentre fino ad ora era sussidiaria della libertà o della scarcerazione. Avete tenuto presente che al posto della cattura si dà solo l'obbligo di presentarsi alla Polizia?

GALLO. Il sistema è esattamente quello già previsto nel vecchio testo dove si diceva «ovvero può imporgli» e quindi non abbiamo minimamente mutato ma abbiamo voluto mantenere quei poteri che accordava già l'attuale testo dell'articolo 254. Col testo proposto precedentemente, di abrogazione *tout court* del terzo e quarto comma dell'articolo 254, poteva apparire che venisse meno questo potere.

TEDESCO TATÒ. Per tranquillità del collega Russo vorrei ricordare che nell'articolo 254 attuale, come emendato dalla cosiddetta «legge dei tribunali della libertà», sono previsti vuoi gli arresti domiciliari, vuoi le restrizioni di cui agli articoli 282 e 284. Avendo trasferito in un testo più articolato tutta la materia relativa agli arresti domiciliari, ci limitiamo a mantenere in vigore delle previsioni.

RUSSO. Ascoltati i chiarimenti dei senatori Gallo e Tedesco Tatò, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Lapenta ed altri prima annunciato.

**È approvato.**

Il senatore Gallo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 23, il seguente articolo aggiuntivo:

## Art. 23-bis.

L'articolo 392-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«392-bis – *Termini per l'attività del pubblico ministero.* – Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al Presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il Procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo».

RUFFINO. Si dovrebbe dire: «Ministro di grazia e giustizia».

GALLO. L'articolo 298 del codice di procedura penale parla di Ministro della giustizia. Non usiamo una terminologia diversa.

PRESIDENTE. Credo che il problema sia bizantino.

Anche la Costituzione all'articolo 110 parla di Ministro della giustizia.

MARTORELLI. Pur mantenendo le riserve già manifestate nella seduta di ieri sulla modifica di questo articolo del codice di procedura penale, ritengo tuttavia che il riferimento al Ministro della giustizia e al procuratore generale costituisca una remora per eventuali inerzie del pubblico ministero, per eventuali volontà di accaparramento dei procedimenti da parte della procura della Repubblica.

TEDESCO TATÒ. Una piccola chiosa, signor Presidente. Mi sembra che questo emendamento abbia il pregio di muoversi sulla linea e con le medesime finalità del testo precedente: di introdurre, cioè, misure di cautela e garanzia nei confronti dell'arresto a tempo illimitato. Credo comunque che il problema resti aperto: così come abbiamo verificato gli inconvenienti della precedente formulazione verificheremo l'operatività di questa norma. Ritengo che per il momento sia una soluzione estremamente più confacente rispetto alla semplice abrogazione.

RUFFINO. Mi chiedo se il procuratore generale abbia anche un potere di promozione, di stimolo, per evitare l'insabbiamento delle istruttorie, se il suo potere si limiti ad una pura e semplice informativa.

GALLO. Vi è un problema all'interno che viene risolto attraverso i poteri di vigilanza che ha la procura generale. Quello che si vuole sottolineare è che c'è un profilo esterno, che è quello più importante, per evitare inerzie che si possano prolungare in modo estremamente dannoso per i compiti di giustizia. Se il procuratore generale non informasse del ritardo, esponendone i motivi, il ministro, si renderebbe

colpevole di illecito disciplinare; il procuratore generale deve rispondere al ministro, questa sua responsabilità di fronte al ministro che ne risponde al Parlamento rappresenta una possibile garanzia perchè si attivi quale vertice dell'ufficio del pubblico ministero; il sistema rimane così non semplicemente affidato alla buona volontà del procuratore generale. In questo caso invece si svolge tutto all'interno dell'ufficio, manca la remora di una possibile responsabilità che invece paradossalmente esiste quando c'è una istruttoria formale; l'articolo 298 pone questo obbligo di informativa.

RUSSO. Mi sembra, pur condividendo questo tipo di impostazione, che il problema della nullità con cui la Cassazione sanziona l'omessa trasmissione al giudice istruttore rimane lo stesso.

GALLO. Dovrebbe essere superato. L'articolo 392-bis ha forma imperativa. Nel nuovo testo non è posto il dovere di richiesta, è posto il principio che se il pubblico ministero non richiede il decreto di citazione ovvero al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il ministro della giustizia. Nel testo proposto non mi pare che possa in alcun modo profilarsi una problematica di nullità generale. Manca la violazione della norma imperativa che potrebbe dar luogo a questa cosiddetta sanzione processuale.

Mentre il testo attuale dà adito alla rincondizione dell'irregolarità sotto il paradigma della mancata iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero che non si attiva in ogni momento dello svolgimento dell'azione penale, la formulazione che si propone non permetterebbe questo.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 23-bis, proposto dal senatore Gallo, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

#### Art. 17.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale sono abrogati.

**È approvato.**

Per una più agevole lettura del testo, propongo di riportare la disposizione testè approvata nel primo comma dell'articolo 24.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

## Art. 24.

Sono abrogati gli articoli 247 e 259, del codice di procedura penale; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale; l'ultimo comma dell'articolo 266 e il terzo comma dell'articolo 279 dello stesso codice.

Nel primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale le parole «e con la facoltà preveduta dall'articolo 259» sono soppresse.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il primo comma.

**È approvato.**

PALUMBO. Propongo di separare il testo di questo articolo in due parti, una nella quale vengano previste le abrogazioni, l'altra nella quale vengano disciplinate le modificazioni.

PRESIDENTE, poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il primo comma già approvato costituirà l'articolo 22.

Metto ora ai voti il secondo comma del testo dell'articolo 24 presentato dal sottocomitato.

**È approvato.**

## Art. 25.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro».

SALVATO. Propongo anche formalmente, se è necessario, che venga soppresso il secondo comma di questo articolo perchè mi sembra che dalla discussione che abbiamo svolto la scorsa settimana su questo problema sono emerse alcune delicate perplessità che riguardano innanzitutto il diritto alla salute. Ci rendiamo conto che c'è un problema molto attuale in questa disposizione, che non è soltanto oggetto di attenzione, ma anche di misure già prese dal Ministro di grazia e giustizia.

Complessivamente questa norma riguarda soprattutto detenuti tossicodipendenti e quindi un problema reale; tuttavia pensiamo che questa non sia la sede più idonea ad affrontarlo. Infatti la disposizione così come è formulata pone alcune questioni delicate: innanzitutto riguardo a come viene garantito il diritto alla salute di questi tossicodipendenti. Dire che le comunità terapeutiche o di riabilitazione sono individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia lascia aperti molti interrogativi; a mio avviso rispetto a queste comunità sarebbe necessaria anche una individuazione per lo meno a livello territoriale, regionale, di una effettiva congruità rispetto al diritto alla salute.

Vi sono anche alcuni problemi attinenti alla copertura finanziaria derivanti dall'attribuzione al Ministro della giustizia del potere di individuare queste comunità.

Quindi complessivamente ci pare che, visto che il Parlamento dovrà affrontare al più presto le modifiche della legge n. 685, sarebbe opportuno rimandare a quella sede la materia trattata dal secondo comma dell'articolo che stiamo esaminando, in modo da definire una disposizione che tenga conto della garanzia di cui si fa interprete il Ministero di grazia e giustizia e nello stesso tempo del diritto alla salute del detenuto.

Per questi motivi saremmo dell'avviso di sopprimere questo secondo comma a meno che non si opti per una nuova formulazione che tenga conto delle nostre perplessità.

RUFFINO. Ho ascoltato attentamente la proposta di soppressione avanzata dalla collega, senatrice Salvato, e mi rendo conto delle ragioni e delle argomentazioni che sono alla base di questa sua proposta. Debbo dire peraltro che mi lascia un po' perplesso, perchè ci troviamo di fronte ad un problema certamente grosso, che merita una attenta meditazione da parte del Parlamento e che richiede provvedimenti legislativi da varare con urgenza; ma in attesa di tali provvedimenti che cosa facciamo? è opportuno o no lasciare inserita questa norma nel testo dell'articolo 25, il che consente di intervenire in favore specificamente dei tossicodipendenti? Il comma in definitiva, dice che non devono essere considerati luoghi di privata dimora, e quindi a carico dello Stato, ai fini della assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto, le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

SALVATO. C'è un maggior onere per lo Stato.

MARTORELLI. Occorrerebbe comunque un parere da parte della Commissione bilancio.

RUFFINO. Già la legge sulle tossicodipendenze prevedeva queste comunità terapeutiche, anche se di fatto esse funzionano scarsamente. In questa maniera diamo un ulteriore impulso agli interventi di questi centri, che ritengo siano di grande utilità.

GALLO. Volevo soltanto, come riferimento ad una osservazione della senatrice Salvato, dire che il secondo comma di questo articolo 25

non è norma dalla quale discende automaticamente un maggior onere per lo Stato. Il primo comma specifica che nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria quando l'imputato è sottoposto all'arresto nella propria dimora. Il secondo comma contiene una semplice norma di esclusione dalla ricomprensione di queste comunità nella previsione del comma precedente, lasciando di volta in volta aperto il problema se ci sia o meno onere per lo Stato. Non stabilisce automaticamente, in quanto fuori dalla previsione del primo comma, che l'onere dello Stato c'è; sono due problemi nettamente distinti: se si tratta di luogo di privata dimora per principio non vi è alcun onere, se si tratta di comunità terapeutiche vi è solo una specificazione.

SALVATO. Ma nel caso concreto in cui il detenuto si trovi in queste comunità terapeutiche c'è un onere per lo Stato. Sono d'accordo con lei sul fatto che non c'è automaticità, però nel caso concreto c'è un onere per lo Stato, anche se questo non è quantificabile *a priori*.

RUFFINO. Si può profilare.

GALLO. Questo provvedimento individua tale onere, ma esso non discende da questa norma.

SALVATO. Esso non è quantificabile *a priori*, però ipoteticamente si configura.

Tuttavia il problema che poniamo è a monte. La formula del secondo comma - per cui è solo il Ministro di grazia e giustizia a determinare con decreto queste comunità terapeutiche o di riabilitazione - apre grossi interrogativi. Faccio un esempio: si sta svolgendo in questi giorni il processo a mamma Ebe che reggeva una comunità individuata appunto come comunità terapeutica, mentre in realtà non solo non offriva alcuna garanzia ma era anche tutt'altra cosa.

RUFFINO. Non era riconosciuta dal Ministro di grazia e giustizia.

SALVATO. Questo è vero, ma era stata riconosciuta da altri organi con altri finanziamenti. Perciò, per quanto concerne tale questione che vedo in tutta la sua urgenza e drammaticità, vorrei che vi fossero delle garanzie che non siano solo quelle relative alle competenze del Ministro di grazia e giustizia sulla sicurezza, ma anche quelle relative al diritto alla salute. Siccome questa materia rientra in parte nella riforma sanitaria e siccome nel mondo delle comunità terapeutiche o di riabilitazione ci si sta muovendo parecchio soprattutto grazie all'operato importante di alcune comunità anche private, mi sembra abbastanza riduttivo affrontare in questo modo tale questione.

Se non vogliamo sopprimere questo comma, dobbiamo perlomeno aggiungere qualcosa che ci permetta l'individuazione della garanzia del diritto alla salute. Vi potrebbe essere magari un inciso - «comunità terapeutiche o di riabilitazione abilitate dalla regione e individuate...» - o comunque un riconoscimento ufficiale.

GROSSI. Credo che il problema sia molto più semplice, in quanto ritengo che tutti sostanzialmente ci rendiamo conto della necessità di



un intervento di questo tipo, ma tutti contemporaneamente ci preoccupiamo che questo intervento sia idoneo proprio per non ricadere in casi simili a quello di mamma Ebe, in cui vengono usati psicofarmaci in eccesso.

Vi sono due competenze che, tra l'altro, incidono anche istituzionalmente su questo istituto: una è quella del Ministero di grazia e giustizia - il quale affida una persona che deve essere custodita - l'altra è quella sanitaria (non dico del Ministero della sanità perchè la competenza istituzionale è della Regione) che deve giudicare appunto l'idoneità sanitaria del luogo, visto che qui figura la parola «terapeutica».

Credo che, se dicessimo che il Ministro di grazia e giustizia può scegliere tra le comunità terapeutiche o di riabilitazione autorizzate dalla regione e sottoposte al controllo sanitario, si risolverebbe la questione. In questo modo l'autorità che istituzionalmente è preposta ad assicurare l'idoneità dell'intervento terapeutico può svolgere questo suo compito, l'autorità che istituzionalmente è preposta a scegliere i luoghi in cui ritiene di inviare le persone sulle quali esercita la propria giurisdizione può scegliere liberamente tra quelle comunità che hanno le suddette garanzie di idoneità sanitaria.

Circa il problema della spesa, poi, mi sembra che sarebbe sufficiente aggiungere che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare variazioni alla tabella, senza quantificarle, altrimenti bisognerebbe approvare in seguito un apposito disegno di legge di finanziamento.

Formalizzo quindi il mio emendamento: sostituire il secondo comma con il seguente: «Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra quelle autorizzate dalla regione a svolgere attività terapeutiche di recupero sociale e sottoposte al controllo dell'autorità sanitaria competente».

Se non si modifica in questo senso il secondo comma dell'articolo 25, si attribuisce al Ministro di grazia e giustizia una competenza in materia di giudizio della validità terapeutica - e quindi sanitaria - di un luogo di cura, violando un'attribuzione delle regioni. La questione è paradossale e mi riservo di sottoporla anche alle Commissioni 1<sup>a</sup> e bicamerale per le questioni regionali, in quanto la competenza primaria costituzionale sulla terapia, sulla cura e sulla difesa della salute del cittadino è delle regioni.

**PRESIDENTE.** Riassumiamo la situazione: abbiamo un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 25 presentato dalla senatrice Salvato - che non vuole essere una «non considerazione» della materia, ma tende a rinviare il dibattito sull'oggetto di tale comma ad altra sede più idonea - nonchè un emendamento modificativo dello stesso comma del senatore Grossi.

**GALLO.** Mi pare che il secondo comma di questo articolo si limiti puramente e semplicemente a delineare una dimensione di spesa e non

affronti assolutamente i problemi organizzatori ed istituzionali a cui i colleghi Salvato e Grossi hanno fatto opportunamente riferimento.

La norma così come è ha una portata estremamente limitata in quanto afferma solo che non esiste assenza di onere per l'amministrazione penitenziaria quando si tratta di comunità terapeutiche o di riabilitazione. Tutto il resto del discorso - tra i quali occorre scegliere, quale sia il rapporto tra la competenza dell'autorità centrale e quella dell'autorità regionale ai sensi della norma costituzionale - non è assolutamente toccato da questo disposto che vuole soltanto specificare che non c'è in questi casi obbligatoriamente assenza di onere per l'amministrazione, al contrario di quanto è stabilito per i casi previsti dal primo comma.

Conviene affrontare una materia così complessa ed importante come quella cui i colleghi hanno fatto cenno nell'ambito di questo provvedimento che inciderebbe su di essa in modo solo marginale? A me pare che in questa sede potremmo limitarci e ribadire il principio che non vi è, per obbligo di legge, assenza di spesa: questa potrà esserci oppure no. Tutto il resto si articola su questo dettato, ma non è risolto dallo stesso.

GROSSI. Tuttavia qui è specificato: «comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del...».

GALLO. Senatore Grossi, per questo si dice soltanto che non c'è obbligatoriamente assenza di spesa per l'amministrazione penitenziaria.

RUFFINO. Ci troviamo di fronte, signor Presidente, a due proposte: una soppressiva della collega Salvato e una emendativa del collega Grossi.

Se ho inteso bene la natura della proposta del collega Grossi, egli è sostanzialmente d'accordo sulla portata del secondo comma ma intende inserire due emendamenti. Il primo, che il decreto del Ministro di grazia e giustizia deve riguardare le comunità terapeutiche autorizzate dalla Regione, il secondo di ordine finanziario e autorizzativo nei riguardi del Ministro del tesoro.

Per quanto riguarda questa seconda parte mi pare che le argomentazioni del collega Gallo siano pertinenti: ci limitiamo a dire che c'è assenza di oneri per lo Stato per i luoghi di privata dimora mentre non c'è assenza di oneri per quanto riguarda il trattamento in comunità terapeutiche. È opportuno arrivare alla modifica proposta dal collega Grossi? Non ritengo, perchè rientriamo in quegli interventi che possono comportare oneri di carattere finanziario per lo Stato ma che rientrano anche nei capitoli di spesa del Ministero di grazia e giustizia, quindi come tali già previsti.

Diverso è il caso, a mio avviso, del primo emendamento che pure non mi trova consenziente. Non si tratta di competenze tra Regioni e Stato tanto più che le prime hanno già, per la cura delle tossicodipendenze, una competenza prevista e specificamente espressa da una legge del 1975; esiste già il centro regionale di assistenza per i servizi sociali relativi ai tossicodipendenti. Qui rientriamo in un caso diverso e cioè parliamo degli interventi che il Ministro di grazia e giustizia può e deve

espletare, in virtù della sua funzione, nei riguardi di tossicodipendenti che hanno commesso reati. Questa, a mio avviso, è la diversità dei ruoli e la necessità di non confondere e non fare commistione di interventi e di ruoli è evidente. Esiste la garanzia del controllo politico da parte del Parlamento; il decreto del Ministro di grazia e giustizia evidentemente individuerà le comunità terapeutiche, anche volontarie, che stanno sorgendo, senza finalità di lucro.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Farà sempre riferimento ad organismi pubblici.

RUFFINO. Comunque al Ministro rimane una certa facoltà. Credo che questo comma aprirà un ampio dibattito e dovrà avere ulteriori sviluppi per quanto attiene alla modifica della legge sulla tossicodipendenza. Tuttavia credo che vada mantenuto così com'è.

PRESIDENTE. Voglio rilevare che sarebbe il caso che in seguito il rappresentante del Governo ci chiarisse se, a questo proposito, gli risulta che esista una voce nel capitolo di spesa in cui questi finanziamenti siano già previsti. C'è una questione di copertura che è di grande importanza e delicatezza perchè altrimenti dovremmo chiedere un parere alla Commissione bilancio, a termini di regolamento. Questo non solo vanificherebbe la prospettiva di andare in Aula venerdì ma comprometterebbe le prospettive della legge stessa di cui non c'è bisogno di sottolineare l'urgenza.

DI LEMBO. Chiedo scusa se ripeto cose già dette, forse meglio, ma, quando si dice che l'imputato può essere sottoposto alla misura dell'arresto in altro luogo di privata dimora non si nega che chi sceglie l'idoneità di questo luogo è il Ministro di grazia e giustizia. Tra questi luoghi di privata dimora ci sono anche le comunità terapeutiche o di riabilitazione e poichè il Ministero di grazia e giustizia si avvale già di queste strutture, considerato che a tutti sembra non giusto che questo servizio venga prestato gratuitamente, si rende necessario questo secondo comma il quale dice che solo agli effetti della gratuità della prestazione queste comunità terapeutiche fanno eccezione.

D'altra parte se queste comunità dovessero essere riconosciute dalla legge o dovessero rientrare nell'ambito delle strutture pubbliche questo articolo non si applicherebbe a loro. Inoltre non credo che ci possano essere comunità terapeutiche che entreranno a far parte di strutture pubbliche perchè cesserebbero di essere comunità terapeutiche. Comunque, diventando strutture pubbliche (anche se è improbabile) esse non rientrerebbero nella previsione di questa norma. Cioè se i luoghi di privata dimora vengono individuati per la loro idoneità dal Ministero, questo vale anche per le comunità terapeutiche.

Potrebbe anche accadere che qualche Regione stabilisca con legge in quali casi sono autorizzate queste comunità terapeutiche ma solo agli effetti dei contributi eventuali che le Regioni stesse possono elargire a questi enti, i quali poi possono essere considerati dallo Stato luoghi di privata dimora. Allora, vista l'esistenza di questi enti, dobbiamo prevedere forse che le loro prestazioni siano gratuite? Non lo credo e non credo

nemmeno, stando così le cose, che questa norma innovi, collega Gallo, o costringa le Regioni a decidere in un modo o nell'altro.

Ogni Regione nella sua autonomia potrebbe anche stabilire con legge di dare contributi a comunità terapeutiche sulle quali già esercita un controllo agli effetti sanitari, come su ogni ente dove si cura la salute dell'individuo; la norma al nostro esame nè lo proibisce nè lo agevola, ma dice soltanto che le comunità terapeutiche, per le loro prestazioni, devono avere un corrispettivo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per chiarire la discussione, debbo informare la Commissione che esiste già la spesa, che è la stessa per il mantenimento in carcere dei detenuti. In altri termini se c'è il trasferimento del detenuto dal carcere ad un altro luogo, le spese necessarie al mantenimento del detenuto in carcere vengono trasferite nello stesso luogo del detenuto. Non c'è quindi spesa ulteriore ma è già prevista nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il mantenimento dei detenuti.

PRESIDENTE. In base a questo chiarimento il problema non è neanche da sollevare e questo facilita i nostri lavori.

GROSSI. Mi dispiace di essermi spiegato male. La mia proposta non era quella di rivolgerci solo a forme istituzionalizzate, dico soltanto che non ci si può eleggere a comunità terapeutiche autonomamente. Come sapete, esiste il problema dell'ordine degli psicologi: molti si autonomizzano psicologi, tanto che il Parlamento sente il bisogno di definire la professione. Ho fatto un esempio per dire che non ci si può autoproclamare terapeuti.

È il Ministero che individua il luogo di privata dimora che ritiene opportuno. Ma chi sono costoro? Sono soggetti il cui allontanamento dal carcere è motivato da ragioni terapeutiche e di difesa della loro salute.

Sono fermamente convinto che il giudizio di idoneità sulle capacità terapeutiche non spetti al Ministro di grazia e giustizia. Nell'ordinamento italiano esiste un referente istituzionale, anzi costituzionale, il quale, limitatamente alla idoneità del fine, della difesa della salute, deve dire la sua.

Sono stati trovati in passato ragazzi legati ai letti, persone intossicate da psicofarmaci, è già successo. È accaduto che gruppi di persone, per fortuna la maggior parte con le migliori intenzioni e qualità ma anche altri con intenzioni meno buone e qualità scadenti, si sono autoproclamati comunità terapeutiche per ricevere dopo anche la parcella. Proprio al fine di una terapia il Ministero di grazia e giustizia fa ricorso alle comunità terapeutiche. A questo fine dovrebbe trattarsi di comunità autorizzate dalla regione, senza naturalmente incidere nella forma privata, e l'autorità sanitaria dovrebbe dare il suo giudizio, perchè altrimenti ci si trova di fronte all'autoproclamazione da parte di chiunque.

DI LEMBO. Attualmente le comunità terapeutiche private sono soggette a qualche controllo? Sono autorizzate da qualcuno?

GROSSI. C'è la convenzione.

Nel mio emendamento si dice che il Ministero può scegliere le comunità tra quelle autorizzate dalla Regione a svolgere attività terapeutiche e di recupero sociale e sottoposte al controllo dell'autorità sanitaria competente.

GALLO. L'abrogazione del secondo comma non toglie niente e lascia tutta la strada aperta a quella revisione organica di cui si parlava. Il secondo comma ha soltanto un contenuto normativo e non è detto che vi sia assenza di spesa. Per i luoghi indicati nel primo comma il principio è che non deve esserci spesa; nel secondo comma c'è possibilità di spesa. A questo punto l'abrogazione del secondo comma non incide assolutamente sulla portata dell'intero articolo e nello stesso tempo non sembra costituire un'ipotesi sull'assetto organico-istituzionale. Non avevamo equivocato un punto di vista.

PALUMBO. Credo che il secondo comma dell'articolo debba essere mantenuto. Il problema che è stato posto in questa sede ritengo si limiti soltanto all'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione presso le quali è possibile il ricovero, mentre non penso siano state manifestate perplessità in ordine alla prima parte del secondo comma, salvo quelle avanzate poco fa dal senatore Gallo in relazione a possibili problemi di spesa.

Allora affrontiamo i due problemi in modo separato. Intanto credo che effettivamente l'individuazione delle comunità terapeutiche da parte del Ministro di grazia e giustizia modifichi le competenze regionali e delle autorità sanitarie in materia. Questo è un dato di fatto di cui dobbiamo tener conto. Quindi le osservazioni che sono state espresse dalla senatrice Salvato e dal senatore Grossi mi sembrano abbastanza fondate. D'altra parte, dobbiamo tener conto che questa è una norma, in fondo, indiretta, perchè non autorizza, nè stabilisce alcunchè. Il primo comma è una disposizione chiarificatrice che riguarda l'esclusione di qualsiasi spesa a carico dello Stato per quanto riguarda la cura e l'assistenza del detenuto in luogo di privata dimora. La seconda parte dell'articolo potrebbe in effetti essere pleonastica e serve a evitare problemi interpretativi. Allora suggerirei, se mi è consentito, di mantenere il secondo comma soltanto nella sua prima parte. Ciò risolverebbe tutti i problemi. Per precisare, proporrei che si sopprimessero le parole da «tra quelle» fino alla fine del comma: in questo modo si rinvierebbe il problema della individuazione delle comunità alla normativa vigente in materia.

C'è poi l'aspetto che riguarda la copertura finanziaria; ma non si tratta di una nuova spesa perchè già oggi risulta affrontato nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Dicastero di grazia e giustizia, il costo dei ricoveri presso istituti privati o pubblici di soggetti tossicodipendenti. Che poi il fondo previsto sia congruo o meno è un aspetto *a latere* e, in questo momento, secondario. Dunque, in sostanza, approvando il secondo comma non approviamo necessariamente una nuova spesa. La norma si limita a chiarire che, per quanto riguarda la cura, l'assistenza e il mantenimento del detenuto nella privata dimora, le spese restano a carico del paziente, mentre il secondo comma

prevede una fattispecie nella quale le stesse spese restano a carico dello Stato.

DI LEMBO. Vorrei aggiungere qualche breve osservazione, premettendo tuttavia che le comunità individuate dal Ministero di grazia e giustizia, come si dice al secondo comma dell'articolo 25, non ottengono alcun riconoscimento giuridico; quindi non vi è alcuna violazione delle competenze regionali così come qualcuno ha sostenuto.

Quello che mi lascia perplesso è l'intervento del senatore Grossi, che tuttavia per molti aspetti condivido; sono d'accordo con lui quando dice: «chi ci assicura che queste comunità siano idonee a svolgere le funzioni di recupero sociale, atteso che la competenza sanitaria spetta alle regioni?». Non sono d'accordo con il senatore Grossi invece quando parla di autorizzazione delle regioni alle comunità per svolgere funzioni di recupero sociale, perchè le regioni potrebbero organizzarsi e legiferare ciascuna in maniera diversa rispetto a questa eventuale autorizzazione. Non sopprimerei dunque la fine del comma per una ragione importante, cioè perchè non vedrei poi a chi sarebbe lasciata la responsabilità di stabilire quali comunità terapeutiche sono idonee a svolgere queste funzioni di recupero. Con la soppressione dell'ultima parte del comma si farebbe un taglio salomonico, perchè, pur stabilendo che le comunità debbono avere un compenso, non definiamo quali sono le comunità idonee e rinviando tutto al domani, senza nemmeno precisare chi dovrà individuarle. D'altra parte esistono regioni nelle quali non vi sono comunità terapeutiche; quindi si presenterà il problema di comunità terapeutiche nelle quali affluiranno detenuti di altre regioni e di altre zone. Per concludere direi di togliere la previsione dell'autorizzazione da parte delle regioni e comunque di coinvolgerle. Si dovrebbe dire che quelle comunità terapeutiche sono individuate, «sentite, le Regioni interessate», dal Ministro di grazia e giustizia. Le regioni poi sono lasciate libere di organizzare come vogliono le proprie comunità e non credo che saranno insensibili di fronte al problema dell'eventuale utilizzo da parte del Ministro di grazia e giustizia di queste comunità. Dal canto suo il Ministro non potrà disattendere le indicazioni delle regioni perchè, quando un organo amministrativo, udito un parere obbligatorio, ritiene di disattendere, deve motivare la propria decisione e non credo che il Ministro vorrà arrivare ad una motivazione di dissenso con le regioni interessate.

SALVATO. Rispetto all'emendamento presentato dal senatore Palumbo ho molte perplessità: mi sembra che aumentino le ambiguità perchè almeno con il secondo comma del testo originario c'era forse almeno una forma di controllo. Invece con la proposta del senatore Palumbo si va, forse anche involontariamente, ad una equiparazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione, ai fini di una spesa che può esserci o non esserci (ma può anche esserci), con gli ospedali pubblici e con le cliniche convenzionate. A questo punto dunque vi è questa equiparazione sulla quale ho molte riserve anche perchè non vi è alcuna garanzia; nemmeno la garanzia di una certa sicurezza che verrebbe così eliminata. In questa maniera colui che viene posto agli

arresti domiciliari, si sceglierebbe la comunità terapeutica e le spese sarebbero a carico dello Stato (o, almeno, potrebbero esserlo). La vicenda si complica ancora di più perchè mancano garanzia e sicurezza.

Rispetto all'emendamento presentato dal collega, senatore Di Lembo devo dire che esso recepisce l'esigenza da noi sottolineata di salvaguardare anche il diritto alla salute, lasciando alle regioni un compito di controllo reale e effettivo anche sulle comunità terapeutiche.

In via principale - visto l'andamento della discussione - sarei per la soppressione; se invece la maggioranza della Commissione sceglie la strada del mantenimento di questo comma, vorrei almeno aggiungere «sentite le regioni», inciso che rappresenta pur sempre una garanzia.

GIANGREGORIO. Ritengo che la permanenza dell'ultimo comma così come è non crei equivoci di sorta, anzi essi potrebbero sorgere se venisse soppresso o dimezzato. Infatti il suo compito è quello di chiarire il comma precedente che dice che nessun onere deve gravare sullo Stato per la cura e per l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Ora, l'ultimo comma chiarisce che cosa si intende per «propria abitazione» e per «altro luogo di privata dimora» ed è bene che ci sia questa precisazione che garantisce, poi, la scelta della comunità terapeutica o di riabilitazione che deve essere indicata dal Ministro di grazia e giustizia.

Pertanto la precisazione che debba poi rispondere la regione mi pare che sia superflua perchè istituzionalmente la regione è addetta alla salvaguardia della sanità pubblica. Se l'imputato dovesse essere ricoverato in una comunità terapeutica designata dal Ministro di grazia e giustizia e se la spesa dovesse essere sopportata dalla regione, questa prima o poi rivendicherebbe il proprio diritto al rimborso. Sono pertanto del parere che il secondo comma debba rimanere così com'è perchè assolutamente chiarificatore.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento soppressivo del secondo comma della senatrice Salvato, di quello del senatore Palumbo soppressivo della seconda parte del secondo comma e di quello modificativo presentato dal senatore Grossi con le eventuali correzioni apportate dal senatore Di Lembo.

GROSSI. Aderisco alla proposta del senatore Di Lembo. Voglio solo aggiungere che non avevo prospettato uno scontro di competenze, ma una collaborazione tra le autorità territoriali e il Ministro di grazia e giustizia al fine di recuperare i tossicodipendenti.

PALUMBO. Ritiro il mio emendamento ed aderisco a quella dei senatori Grossi e Di Lembo.

SALVATO. Anch'io ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto quindi ai voti l'emendamento risultante dalle proposte dei senatori Grossi e Di Lembo che così recita: «Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26 di cui do lettura:

**Art. 26.**

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 27 di cui do lettura:

**Art. 27.**

„Sono abrogati gli articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 28 di cui do lettura:

**Art. 28.**

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e ogni altra disposizione in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 29 di cui do lettura:



## Art. 29.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

## Art. 12.

Per gli imputati nei cui confronti al momento della entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 della presente legge si applicano nove mesi dopo la pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore nella presente legge.

A questo articolo sono stati presentati un emendamento dei senatori Martorelli e Grossi e uno del senatore Palumbo di identico contenuto, miranti a sostituire al primo comma le parole «nove mesi» con le altre «sei mesi».

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Il relatore non è d'accordo con questa proposta e ritiene più opportuno il termine di nove mesi previsto dal testo della Sottocommissione.

PALUMBO. Questo emendamento riporta ai sei mesi inizialmente previsti la *vacatio legis* per i casi determinati dalla stessa norma. Insisto perchè la Commissione voglia prenderlo in esame, valutarlo ed approvarlo. Infatti l'*iter* di questo disegno di legge è stato piuttosto complesso; esso è stato approvato dalla Camera dei deputati a febbraio, ci vede impegnati in questa discussione - spero finale - nel mese di luglio e dovrà tornare nuovamente alla Camera, subendo probabilmente dei ritardi nascenti dalle ferie estive, quando non ce ne fossero degli altri che certamente non auspichiamo.

Cerchiamo di affrettare la conclusione dell'*iter* procedurale di questo provvedimento che non richiede più un periodo transitorio così lungo come quello previsto nel testo del Comitato ristretto che aveva sostituito quello predisposto dalla Camera dei deputati. Non è affatto

opportuno, apportando delle modifiche, rinviare ulteriormente l'entrata in vigore di queste norme. Per questo mi auguro che la Commissione accolga favorevolmente l'emendamento da me presentato.

MARTORELLI. Signor Presidente, le ragioni del mio emendamento sono le stesse esposte dal collega Palumbo. In effetti con il prolungamento del termine di applicazione il Governo intende tutelarsi in relazione a procedimenti in corso, in modo che essi vengano definiti. La ragione ha una sua validità, non ci sono dubbi, ma è stato ricordato che i mesi sono già trascorsi, che la *vacatio* prevista dalla Camera era minore, che alla data di oggi sono passati altri 4 mesi e che il disegno di legge diventerà legge dello Stato non so tra quanti mesi.

Ci auguriamo che la Camera dei deputati approvi il testo così come lo proporremo ma in questa incertezza sull'approvazione definitiva del disegno di legge, i mesi possono essere più o meno e non c'è più un termine *ad quem* rispetto al quale possiamo fare questo tipo di calcoli. Discutere di una materia così calda e così estremamente interessante non solo per la popolazione carceraria ma per la situazione democratica dello Stato in termini di qualche mese per la sua introduzione mi sembra una soluzione che non possiamo accogliere. Ecco perchè pensiamo che il termine debba essere ricondotto a 6 mesi. A volte il Governo invita i proponenti a recedere dal proprio proposito ed io questa volta invito il Governo a recedere dal proposito di prolungare fino a 6 mesi il periodo di *vacatio* della legge.

RUFFINO. Signor Presidente, dico subito di non essere pregiudizialmente contrario all'approvazione dell'emendamento proposto dai colleghi Palumbo, Martorelli e Grossi. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni che stanno alla base di questo emendamento, effettivamente è passato molto tempo dall'esame del disegno di legge sulla custodia cautelare e con ogni probabilità molto tempo passerà ancora prima della sua definitiva approvazione.

Per poter esprimere compiutamente e consapevolmente il mio voto vorrei pregare il sottosegretario di dirci qual è l'incidenza concreta della *vacatio* della legge in questa materia. Credo che il Comitato ristretto fosse pervenuto ad una certa valutazione sulla base delle notizie che il Ministero di grazia e giustizia si era riservato di fornire su quelli che saranno gli effetti concreti del provvedimento generale e di questa norma di carattere transitorio.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Una statistica è stata già fornita e la Commissione è stata già informata.

RUFFINO. Temo, purtroppo, che il tempo notevole trascorso non abbia certo accelerato l'*iter* dei processi penali in corso.

GROSSI. Voglio fare una piccola notazione a conforto dei colleghi. Come è noto nella terza lettura si esaminerà solo la parte modificata del disegno di legge, ma poichè dalla nostra Commissione il testo della Camera esce profondamente modificato l'esame sarà generale e ci porterà sicuramente a dopo le ferie estive, aggiungendo altri mesi a

quelli già trascorsi. Tenendo conto di questo forse non vale la pena di contraddire i 6 mesi che la Camera aveva stabilito a febbraio, visto che probabilmente diventeranno quasi 12.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Ho già espresso il mio parere comunque, per le considerazioni svolte, posso ricredermi ed affidarmi alle conclusioni della Commissione.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Voglio dire soltanto poche cose. La Commissione non può dimenticare che questo disegno di legge che stiamo esaminando è stato il frutto di una collaborazione fra il Comitato ristretto e il Governo, sempre presente ai suoi lavori.

La proposta originaria del Governo era quella di fissare il termine di un anno ma, poichè il Comitato ristretto aveva individuato una serie di rinunce per problemi sui quali il Governo era apparentemente intransigente, tutti dovettero persuadersi che queste rinunce del Governo comportavano un sia pur parziale riconoscimento in un articolo (il 12 del quale ci occupiamo) per il quale è intervenuto un compromesso. L'anno del Governo e i 6 mesi del Comitato ristretto sono diventati poi, per un accordo intervenuto, 9 mesi.

Signori, è chiaro che il Governo non ha la possibilità di intervenire efficacemente nella vostra discussione se non esprimendo il proprio parere e la Commissione, particolarmente in sede redigente, è arbitra di una soluzione che può essere anche in contrasto con l'orientamento del Governo. Tuttavia il Ministro ha già personalmente espresso alla Commissione alcune perplessità in ordine a sicuri pericoli verso i quali possiamo andare incontro.

Non lo farò con la stessa autorità, ma sicuramente con la stessa fermezza. Il Ministro ha già detto di essere preoccupato per quello che potrà essere, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge, la situazione carceraria del nostro paese. Ho già presentato, su richiesta della Commissione, una statistica relativa a quelle che potranno essere le scarcerazioni che si verificherebbero all'entrata in vigore di questa legge e vi assicuro che riguardano personaggi che preoccupano ancora l'opinione pubblica e la sicurezza del nostro paese.

Queste sono preoccupazioni che il Governo ha il dovere di manifestare in questa sede. Se ponete per un istante attenzione al fatto che nel momento in cui entrerà in vigore la legge sulla nuova competenza penale del pretore in ordine alla istituzione del giudice unico del grado di appello ci sarà sicuramente un momento di indecisione quando questi organismi dovranno stabilizzarsi e dovranno cominciare a funzionare, non vorrei che in questo frangente si verificassero episodi pericolosi per la sicurezza del nostro paese.

Il Governo ha il dovere di manifestare queste preoccupazioni; naturalmente spetta poi alla Commissione manifestare il proprio orientamento assumendosi tutta la responsabilità per le cose che potranno accadere. Il Governo si limita solo a segnalare questo pericolo: ciascuno si assuma, nell'ambito dei propri compiti, le proprie personali responsabilità.

RUFFINO. Sussisterà anche se il provvedimento dovesse essere approvato fra sei mesi.

GIANGREGORIO. Insisto, a nome del mio Gruppo, per il termine di sei mesi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Palumbo, Martorelli e Grossi, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: «nove mesi», con le altre: «sei mesi».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 12 che, nel testo emendato, risulta così formulato e che nella stesura finale risulterà come articolo 30.

#### Art. 12.

Per gli imputati nei cui confronti al momento della entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 della presente legge si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

I senatori Grossi, Gozzini e Salvato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

preso atto con preoccupazione che l'affollamento degli istituti di prevenzione e di pena e le condizioni di vetustà e di degrado di molti di essi rendono inapplicabile una parte importante delle norme dettate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, a tutela della dignità personale e della salute dei cittadini sottoposti a misure privative della libertà personale;

ribadisce l'urgenza del superamento di tale situazione attraverso interventi programmati e contemporanei sulle molteplici cause che la determinano;

ritenendo che, in ogni caso, non possa essere ignorata la particolare situazione di quanti sono sottoposti alla custodia cautelare pur non essendo stati ancora giudicati colpevoli nè colti in flagrante,

impegna il Governo:

a provvedere affinché:

a) pur nel pieno rispetto della libertà di informazione vengano evitate particolari esibizioni dell'arresto o della traduzione degli indiziati;

b) il trattamento penitenziario nello stato di custodia cautelare sia rigorosamente informato al principio della non colpevolezza degli imputati;

c) venga assicurata la separazione di essi dai condannati alla reclusione massimamente se trattasi di ragazze, di giovani, o di tossico-dipendenti in attesa di giudizio utilizzando, per questi ultimi, piccoli carceri mandamentali configurati come comunità terapeutiche».

(0/495/2/2)

GROSSI, GOZZINI, SALVATO

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato, richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire resta conferito al senatore Lapenta.

*I lavori terminano alle ore 12.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO